

Codice A1604A

D.D. 24 ottobre 2016, n. 403

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili - codice identificativo opere A/001/CAS-GUI e A/002/CAS-GUI - ubicati presso Cascina Clorenza in Strada Vicinale del Torrazzo, nel Comune di Castellar Guidobono (AL) e gestiti dalla Società Gestione Acqua S.p.A..**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", d'intesa con il Comune di Castellar Guidobono (AL) e con la Società Gestione Acqua S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 29 luglio 2016, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili – codice identificativo opere *A/001/CAS-GUI* e *A/002/CAS-GUI* – ubicati presso *Cascina Clorenza* in Strada Vicinale del Torrazzo, nelle particelle catastali n. 82 e 113 del foglio di mappa n. 2, censiti al C.T. del medesimo Comune di Castellar Guidobono.

I due pozzi, realizzati uno nel 1988 (*A/001/CAS-GUI*) e l'altro nel 1974 (*A/002/CAS-GUI*), sono così completati:

- *A/001/CAS-GUI*, profondo 100,00 metri, filtra tra -30,00 e -36,00 metri, tra -53,00 e -59,00 metri e tra -95,00 e -98,50 metri, con una portata di esercizio pari a 4,50 l/s;
- *A/002/CAS-GUI*, profondo 94,00 metri, filtra tra -35,00 e -40,00 metri, tra -68,00 e -70,00 metri e tra -82,00 e -86,00 metri, con una portata di esercizio pari a 3,35 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, in un contesto territoriale ancora prevalentemente agricolo e, in particolare, l'area di salvaguardia proposta risulta interessata dalla presenza di zone interessate da pratiche agronomiche; tuttavia la presenza di aree agricole nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta ed allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messi in atto gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la risorsa, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la medesima risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 1000 metri cubi/giorno (corrispondente a circa 11,50 l/s) – portata massima concessa e prelevata contemporaneamente dai due pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca medio-moderato dell'acquifero captato dai pozzi. L'area di salvaguardia che ne è risultata è stata orientata lungo la direzione di deflusso della falda libera ed è stata delimitata, in via cautelativa, considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 60° ( $\pm$  30°) e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta pozzo *A/001/CAS-GUI*, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le aree di rispetto ristrette calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 60° ( $\pm$  30°);

- zona di rispetto ristretta pozzo *A/002/CAS-GUI*, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di  $60^\circ (\pm 30^\circ)$ ;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutti e due i pozzi, dimensionata sulla base dell'isocrona a 360 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto allargate calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di  $60^\circ (\pm 30^\circ)$ .

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 5 – Proposta per la definizione area di salvaguardia N. 2 pozzi acquedotto comunale – Comune di Castellar Guidobono – Aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione di cui sopra ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Castellar Guidobono e di Viguzzolo (AL) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 6 con nota del 25 ottobre 2011, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 11 luglio 2011 – alla quale ha allegato i referti analitici dei campionamenti effettuati – ha evidenziato che l'acqua captata dai pozzi risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento di Alessandria – con nota in data 27 marzo 2012, ha segnalato alcune osservazioni allo studio idrogeologico allegato alla documentazione trasmessa, evidenziando in particolare la necessità di progettare un sistema di monitoraggio delle acque in arrivo alle captazioni – protezione dinamica – tramite la realizzazione di pozzi/piezometri in corrispondenza delle isocrone per il controllo delle acque sotterranee.

Con la determinazione n. 446-110643 del 25 novembre 2013 la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente la Società Gestione Acqua S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Castellar Guidobono – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi ubicati presso *Cascina Clorenza* in Strada Vicinale del Torrazzo, nel medesimo comune.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Dalla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari emerge che la vulnerabilità intrinseca dei suoli ricadenti all'interno dell'area, valutata con il metodo SINTACS – Realease 5 si può considerare "media". Tale caratterizzazione dovrà costituire il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37, in data 15 settembre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili ubicati presso *Cascina Clorenza* in Strada Vicinale del Torrazzo, nel Comune di Castellar Guidobono (AL) e gestiti dalla Società Gestione Acqua S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52/08 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "*Alessandrino*", in data 22 dicembre 2008.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui Sezione 4 – Strategia di conduzione agronomica dei terreni della Proposta Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla istanza di definizione dell'area di salvaguardia e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il "Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari" relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano, sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla provincia di Alessandria da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla provincia di Alessandria del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti

zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 446-110643 del 25 novembre 2013 con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato provvisoriamente la Società Gestione Acqua S.p.A. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Castellar Guidobono – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi ubicati presso *Cascina Clorenza* in Strada Vicinale del Torrazzo, nel medesimo comune;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 11 luglio 2011 – prot. n. 66455;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento di Alessandria, in data 27 marzo 2012;

vista la nota, in data 29 luglio 2016 – prot. n. 971, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 – “*Alessandrino*”, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente  
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili ubicati presso *Cascina Clorenza* in Strada Vicinale del Torrazzo, nel Comune di Castellar Guidobono (AL) e gestiti dalla Società Gestione Acqua S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 5 – Proposta per la definizione area di salvaguardia N. 2 pozzi acquedotto comunale – Comune di Castellar Guidobono – Aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 1000 metri cubi/giorno – portata massima concessa e prelevata contemporaneamente dai due pozzi.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.  
Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che la vulnerabilità intrinseca delle particelle catastali valutate con il metodo SINTACS – Realease 5 si può considerare "media", la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili delle colture, fermo restando che l'apporto di azoto non potrà superare il limite di 170 kg annui per ettaro. Nella zona ristretta non è ammesso l'uso dei prodotti fitosanitari e di fertilizzanti, altresì non è ammesso il pascolamento del bestiame. L'eventuale impiego di concimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che conducono le particelle interessate dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.
- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Castellar Guidobono – Società Gestione Acqua S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (Società Gestione Acqua S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno della stessa area;
  - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Alessandria per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Castellar Guidobono – Società Gestione Acqua S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all’Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Castellar Guidobono e di Viguzzolo, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
Arch. Paolo Mancin